



Ai gentili clienti
Loro sedi

Garanzia Giovani: assunzione di tirocinanti su tutto il territorio nazionale

Premessa

Con il **decreto 08.08.2014**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato un **incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 ed i 29 anni**. Le disposizioni agevolative, che prevedono l'erogazione di un incentivo da 1.500 a 6.000 euro **fruibili in sede di compensazione dei contributi**, sono state nel tempo oggetto di numerose modifiche, volte ad **ampliare progressivamente l'ambito di applicazione dell'istituto**.

Assunzione a tempo indeterminato o a termine di **giovani tra i 16 ed i 29 anni**.

Bonus **da 1.500 a 6.000 euro** da fruire in sede di **compensazione dei contributi**

Con il **decreto direttoriale n. 385 del 24.11.2015** il Ministero è tornato ad introdurre alcune modifiche alle previgenti disposizioni, prevedendo **l'estensione dell'ambito di applicazione alla regione Campania** (sia per le assunzioni a termine che a tempo indeterminato) e **l'esenzione dal limite de minimis per alcune particolari ipotesi** (incremento occupazionale oppure circostanze collegate alla tipologia di lavoratore assunto). Con il successivo **decreto n. 16 del 03.02.2016** il Ministero del Lavoro ha introdotto una **nuova ipotesi di incentivo**, da applicare nel caso in cui il datore di lavoro intenda **stabilizzare a tempo indeterminato un tirocinante a decorrere dal 01.03.2016 e fino al 31.12.2016**. In questo caso, **l'incentivo ordinariamente riconosciuto sulle assunzioni viene raddoppiato**.

Assunzione a tempo indeterminato o a termine di **tirocinanti tra i 16 ed i 29 anni** (effettuate nel periodo 01.03.2016-31.12.2016).

Bonus **da 3.000 a 12.000 euro** da fruire in sede di **compensazione** dei contributi

Recentemente sono stati pubblicati sul portale istituzionale alcuni chiarimenti particolarmente rilevanti con riferimento alla nuova ipotesi agevolata: al contrario del bonus ordinario sull'occupazione, **il nuovo incentivo si applica su scala nazionale** (quindi anche in Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, rimaste escluse dal bonus ordinario).

Soggetti interessati

L'incentivo si applica ai **datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"** . In riferimento ai **requisiti del lavoratori** , si deve specificare che **sono ammessi al programma i giovani con età compresa tra i 16 ed i 29 anni** :

- che abbiano **assolto il diritto-dovere all'istruzione** e formazione, **se minorenni** ;
- che **non sono né occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione** .



Mentre per la fruizione dell'incentivo sulle assunzioni ordinario sono sufficienti tali condizioni, il nuovo bonus pone, quale condizione di applicazione, che il **giovane abbia svolto un tirocinio nell'ambito di Garanzia Giovani** (avviato entro il 31.01.2016).

Incentivo ordinario e doppio

L'importo dell'incentivo ordinario, come oramai noto, è determinato sulla base del tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "*Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani*", operata dai centri per l'impiego. In via del tutto generale, l'incentivo ordinario viene riconosciuto nelle seguenti misure:

IMPORTO DELL'INCENTIVO (NO STABILIZZAZIONE TIROCINIO)				
Ipotesi	Classe di profilazione del giovane			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO

				ALTA
Assunzione a tempo determinato (superiore o uguale a 6 mesi)	Nessun incentivo	Nessun incentivo	1.500 Euro	2.000 Euro
Assunzione a tempo determinato (superiore o uguale a 12 mesi)	Nessun incentivo	Nessun incentivo	3.000 Euro	4.000 Euro
Assunzione a tempo indeterminato	1.500 Euro	3.000 Euro	4.500 Euro	6.000 Euro

ATTENZIONE! In caso di **lavoro a tempo parziale**, l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time. Nel caso di **trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine il datore di lavoro ha diritto a percepire la differenza dell'incentivo di cui non ha beneficiato in sede di assunzione a termine del lavoratore. Nel caso di contratto di apprendistato di durata inferiore all'anno, il beneficio è proporzionalmente ridotto.**

Come anticipato in premessa, con il **decreto 16/2016** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, per le **assunzioni operate a decorrere dal 01.03.2016** (e fino al 31.12.2016), un **nuovo incentivo sulla stabilizzazione dei tirocinanti**. Nel dettaglio viene previsto che **ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto un tirocinio nell'ambito di Garanzia Giovani avviato entro il 31.01.2016** può essere concesso un incentivo pari al **doppio di quello ordinariamente riconosciuto**.

IMPORTO DELL'INCENTIVO (STABILIZZAZIONE TIROCINIO)				
Ipotesi	Classe di profilazione del giovane			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Assunzione a tempo indeterminato	3.000 Euro	6.000 Euro	9.000 Euro	12.000 Euro

Si deve precisare che l'incentivo maggiorato viene riconosciuto **solo ed esclusivamente nell'ipotesi di stabilizzazione a tempo indeterminato** (anche a scopo somministrazione).

Chiarimenti sul nuovo incentivo a favore dell'assunzione di tirocinanti

Il nuovo bonus occupazionale a favore dell'assunzione dei tirocinanti ha, come accennato, un ambito di applicazione nazionale, a differenza del bonus occupazionale ordinario (che viene concesso solo nel limite di uno specifico budget stabilito a livello nazionale). Alla luce di quanto chiarito sul portale istituzionale, quindi, attualmente **il bonus ordinario e quello a favore dei tirocinanti possono essere concessi nei seguenti limiti territoriali:**

LIMITAZIONI REGIONALI

Regioni	Bonus ordinario		Bonus assunzione tirocinanti
	Assunzione a tempo indeterminato	Assunzione a termine	
Abruzzo	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Basilicata	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Calabria	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Campania (¹)	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Emilia-Romagna	AMMESSA	ESCLUSA	AMMESSA
Friuli-Venezia Giulia	AMMESSA	ESCLUSA	AMMESSA
Lazio	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Liguria	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Lombardia	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Marche	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Molise	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Trento	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Piemonte	ESCLUSA	ESCLUSA	AMMESSA
Puglia	AMMESSA	ESCLUSA	AMMESSA
Sardegna	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Sicilia	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Toscana	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Trentino-Alto Adige	ESCLUSA	ESCLUSA	AMMESSA
Umbria	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Valle d'Aosta	ESCLUSA	ESCLUSA	AMMESSA
Veneto	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

Con riferimento ai **termini di assunzione** per il riconoscimento dell'incentivo si deve segnalare che **l'assunzione può avvenire senza soluzione di continuità ed entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio. Non viene richiesto, invece, che il datore di lavoro sia lo stesso che lo ha ospitato durante il tirocinio:** il bonus viene riconosciuto **indistintamente a tutti i datori di lavoro** che assumono i giovani tirocinanti, a prescindere da tale circostanza.

Sono incentivate, oltre alle più consuete modalità di assunzione a tempo indeterminato, **le assunzioni tramite contratto di apprendistato professionalizzante intervenute dal 01.03.2016 fino al prossimo 31.12.2016.** Si ricorda che è in ogni caso richiesto che **il rapporto di tirocinio sia stato avviato entro lo scorso 31.01.2016.**

Con riferimento al **cumulo con altre agevolazioni si segnala che il datore di lavoro, per la stessa assunzione, non può beneficiare:**

- del **bonus occupazionale ordinario previsto dal programma Garanzia Giovani** (ovvero quello indicato sopra che garantisce, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, un contributo forfettario fino a 6.000 euro);

¹ ATTENZIONE! L'agevolazione si applica solo alle assunzioni operate **a partire dal 13.10.2015.**

→ del **bonus sulle assunzioni dei tirocinanti** (quello raddoppiato, che garantisce un contributo fino a 12.000 euro).

I due bonus, in ogni caso, potranno essere fruiti rispetto a distinte ipotesi di assunzioni (ad esempio, nel caso in cui il datore di lavoro assuma due lavoratori a tempo indeterminato, di cui solo uno risulta essere un giovane tirocinante). Si ricorda, in ogni caso, che il bonus in oggetto è **cumulabile con lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 208/2015**, che come noto consente una **riduzione contributiva pari al 40%** dei contributi a carico del datore di lavoro per il primo biennio di assunzione e nel **limite massimo di 3.250 euro** (come precisato dalla circolare INPS n. 57/2016).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti